

# Capitolo 3 | Evoluzione della criminologia

## Sommario

1. Le ideologie e l'illuminismo. - 2. Segue: Concezione liberale del diritto penale - Cesare Beccaria. - 3. La scuola classica. - 4. Primi studi statistici sul crimine. - 5. Lombroso. - 6. La scuola positiva. - 7. L'indirizzo sociologico: dalla concezione marxista alla criminologia critica. - 8. L'indirizzo individualistico. - 9. Superamento dei determinismi. La nuova difesa sociale.

## 1. Le ideologie e l'illuminismo

Il modo di interpretare e valutare i delitti ed i loro autori ed in che modo si è contrastata la criminalità sono variati nel corso del tempo con il succedersi dei momenti ideologici e culturali.

Prima del sorgere del pensiero moderno, in materia penale, il diritto lesso poteva considerarsi essenzialmente basato sui principi dell'intimidazione e della vendetta.

Il delinquente era considerato un attentatore malvagio all'autorità del sovrano e sottoposto ad un giudizio di colpa dal significato anche religioso perché il potere sovrano era inteso come promanazione della divinità.

Bisognava vendicarsi del criminale infliggendogli una dura punizione che poteva anche consistere nella sua materiale soppressione nonché essere esemplare, cioè eseguita in pubblico affinché ciascuno potesse constatare ciò che comportava sfidare l'autorità. Lo strumento di punizione era rappresentato dal supplizio ed anche la morte doveva avvenire con sofferenze tanto più crudeli quanto più grave era stato il delitto.

Le infrazioni più lievi erano punite con pene corporali: la fustigazione, l'amputazione, la gogna, anch'esse per lo più pubbliche.

La reclusione era poco utilizzata. Le carceri esistevano, ma previste soprattutto come luogo di attesa del giudizio o come forma di eliminazione extragiudiziaria di avversari o di individui pericolosi.

L'esercizio dell'autorità penale dei giudici si estendeva a campi che ora riteniamo di competenza della coscienza privata. Erano considerati reati i delitti di opinione, le infrazioni all'etica religiosa, l'eresia, la stregoneria.

I giudici avevano grandissima discrezione che sfociava nell'arbitrio. Rientrava nella loro competenza qualificare un fatto come delitto, stabilire quantità ed entità della pena.

Questo stato di cose durò fin quando il potere fu saldamente nelle mani dell'aristocrazia e del clero, fin quando, cioè, nel secolo XVIII non sorse la corrente ideologica dell'**illuminismo** che dalla Francia si diffuse in tutta l'Europa.

L'illuminismo si proponeva di riportare alla luce lo spirito dalle tenebre dell'oscurantismo medievale; contro l'arbitrio, la corruzione, la superstizione, contro il potere assoluto delle classi fino ad allora dominanti proponeva la forza della ragione umana e la sua eternità e universalità. Affermava, inoltre, il *principio della libertà e dell'uguaglianza* di tutti gli uomini, quale espressione di un diritto naturale primordiale che era andato perduto per effetto di disfunzione delle strutture sociali. Occorreva poter ristabilire questo diritto primitivo ed a VOLTAIRE e MONTESQUIEU parve che lo strumento idoneo fosse la parità di tutti i cittadini di fronte alla legge. Non più privilegi di nascita o di classe. La legge doveva sostituirsi all'autorità del sovrano e delle classi più potenti.

D'altra parte si stava facendo largo una nuova realtà sociale, quella della borghesia e dell'imprenditoria commerciale che prendeva coscienza di sé e del suo ruolo e mirava a sostituire la vecchia classe dirigente.

## 2. Segue: Concezione liberale del diritto penale - Cesare Beccaria

Espressione dei principi illuministici è la concezione liberale del diritto penale della quale si fece divulgatore ed anticipatore CESARE BONESANA, marchese di BECCARIA, quando nel 1764 pubblicò in forma anonima a Livorno il libro *«Dei delitti e delle pene»* che riscosse un immediato e clamoroso successo e si diffuse in breve in tutta l'Europa. Alla sua diffusione contribuirono anche i favorevoli ed ammirati commenti di VOLTAIRE e DIDEROT e l'opera influenzerà già nel secolo XVIII le riforme delle legislazioni penali di numerosi stati italiani ed europei.

Il movimento riformatore di BECCARIA si fondava su alcuni punti essenziali:

- **dignità umana:** la pena doveva essere ragionevolmente mite. *Non si doveva fare ricorso alla tortura ed era necessario, invece, abolire la pena di morte*, o almeno limitarla ai casi eccezionali;
- **certezza del diritto:** a tutti doveva essere assicurata *parità di trattamento penale*. Il diritto doveva risultare scritto nei codici, non lasciato all'arbitrio dei giudici. *Non deve esistere reato se non espressamente previsto dal codice. La pena deve avere carattere retributivo* ed essere *proporzionata* alla gravità del delitto commesso. La sua funzione deve essere quella di rispondere alle esigenze della società in cui si vive; deve essere espressione del diritto di autodifesa della società stessa e non rapportata a violazioni di principi morali che possono variare nel tempo.

Oltre a Cesare Beccaria anche JEREMY BENTHAM viene classificato tra gli adepti della scuola classica, in particolare, per il suo principio di **utilità della pena**.

La pena deve essere utile:

- deve punire il reo per il reato commesso (*funzione retributiva*);
- deve dissuadere i consociati dal compiere il delitto (*funzione di prevenzione generale*).

*Nell'ottica del reo, il compimento del reato deve procurare un vantaggio.*

*L'individuo che compie un'azione criminale, in termini utilitaristici, svolge un'attività non molto diversa da un comune uomo d'affari (Bentham).*

*Come il professionista, anche il criminale effettua un calcolo di bilancio tra il guadagno ed il rischio che può derivare dal compimento del reato.*

*Se il vantaggio supera il costo, sia quello diretto che indiretto, per dirla alla Becker, allora sarà indispensabile per il criminale delinquere (cfr. Becker).*

La pena, infine, deve colpire il delinquente esclusivamente per quanto di illecito ha commesso, senza nessuna valutazione di ciò che egli è o può diventare.

La figura del criminale è quella di un individuo dotato di assoluto libero arbitrio, capace di autodeterminarsi, non condizionato da influenze socio-ambientali, né da proprie motivazioni psicologiche.

### 3. La scuola classica

Naturale approfondimento della concezione liberale ed ispirata ai principi dell'illuminismo fu la **scuola classica** del diritto penale che si sviluppò nel secolo XIX e che per oltre un secolo influenzò il pensiero penalistico.

Suoi principali esponenti furono FRANCESCO CARRARA (1805-1888), GIOVANNI CARMIGNANI (1768-1847), PELLEGRINO ROSSI (1787-1848) ed ENRICO PESSINA (1828-1916).

La dottrina della scuola classica pone a fondamento del diritto penale la **concezione etico-retributiva della pena**.

Il reato consiste in una *violazione cosciente e volontaria della norma* penale da parte di un soggetto dotato di libera volontà. Per essere imputabile basta che l'autore del reato abbia la *capacità di intendere* il valore etico-sociale delle proprie azioni antigiuuridiche e che, liberamente determinato, ha voluto.

La *pena* commisuratagli deve essere intesa dal reo come il *corrispettivo* necessario per il *male compiuto*. Essa deve, pertanto, essere afflittiva, precisamente commisurata alla variabile gravità del reato, determinata ed inderogabile (**teoria della retribuzione**).

È questo il cosiddetto *sistema tariffario* che considera il *reato* come *entità giuridica e non di fatto* ed il suo autore moralmente ed assolutamente responsabile dei suoi atti, senza tener conto delle condizioni sociali ed individuali che hanno interferito sul suo volere.

Il merito della scuola classica consiste nell'aver delineato alcuni principi-guida di un sistema fondato sulle garanzie delle libertà personali.

Tali sono il *principio di legalità*, secondo cui può essere punita soltanto la condotta prevista dalla legge come reato; il *principio di certezza del diritto*, per il quale la sanzione per la condotta dalla legge definita illegale deve essere esattamente determinata; il *principio garantistico*, contenente norme a tutela del diritto di difesa e della presunzione di innocenza; il *divieto di analogia*, secondo il quale, in mancanza di un'espressa disposizione legislativa, non è possibile ricavare la regolamentazione di un caso non regolato da quella prevista per un caso simile.

#### 4. Primi studi statistici sul crimine

Verso la metà del secolo XIX il belga A. J. QUETELET (1796-1874) ed il francese A.M. GUERRY (1803-1868), promotori della **scuola cartografica o geografica**, servendosi principalmente dei **dati statistici** riportati nel «*Rendiconto generale dell'amministrazione della giustizia criminale in Francia*», intrapresero lo *studio sistematico del reato in relazione all'età, al sesso, alla razza, all'istruzione, alle condizioni economiche, alle aggregazioni territoriali, al clima ed alle stagioni*.

Essi individuarono una certa uniformità nel tempo dei fatti delittuosi, individuarono «costanti» e regolarità statistiche nella distribuzione dei reati tra le varie classi della popolazione e ciò consentì di interpretare il reato anche come fenomeno sociale.

Se, infatti, il comportamento criminoso manteneva nel tempo le sue caratteristiche (quali, ad esempio, quello di essere effettuato dalle classi più povere o di minore istruzione) il totale di tutte le trasgressioni isolate doveva certamente avere un rapporto significativo con le condizioni sociali. Doveva esserci nella società qualche disfunzione che si rifletteva sul comportamento dei singoli e quindi sulla loro condotta criminosa. Tutto ciò metteva in crisi le teorie della scuola classica che considerava il reato come un'astratta entità di diritto.

*Il reato non veniva più visto come fatto isolato, come espressione di una condizione individuale, ma come comportamento inserito in un contesto sociale e da questo in qualche modo condizionato.*

Inoltre, lo studio delle costanti e delle regolarità statistiche del reato comportava anche la *possibilità di prevederli*, almeno a livello di grandi numeri. Potrà *prevedersi* quanti saranno i soggetti che commetteranno un reato, le loro caratteristiche sociali, le influenze che l'ambiente e la società avrà sul crimine.

Tutto ciò porterà ad una visione deterministica del crimine.

#### 5. Lombroso

Con gli **studi statistici** (QUETELET, GUERRY) si giunse alla conclusione che il crimine non dipendeva solo dalla volontà del singolo, ma che su di lui agivano anche fattori legati alla società. Nasce così la *visione deterministica* della condotta crimino-

sa, col mutamento dalla concezione liberale del delitto verso una **percezione positivista** (XIX sec). Con tale visione vi era la convinzione che era all'interno della società che dovevano ritrovarsi i fattori determinanti il crimine, dunque, si **negava la responsabilità morale dell'individuo**. Tale *determinismo sociale* si contrappose al *determinismo biologico* di Lombroso.

Carattere saliente del pensiero di LOMBROSO fu il **determinismo biologico**. Il *delitto* per lui rappresentava un evento *legato a qualcosa di patologico o di ancestrale (visione manichea e deresponsabilizzante del crimine)*; il reato è visto come una malattia che va curata. Questo approccio è *deresponsabilizzante* nei confronti della società.

Egli esaminando nel dicembre del 1870 un reperto autoptico, il cranio del brigante Vilella, morto nel 1864, notò un'anomalia morfologica congenita, la presenza della fossetta cerebellare mediana o fossetta vermiana che è propria degli stadi embrionali degli animali inferiori (lemuri).

Fu per lui una folgorazione: gli sembrò di aver scoperto il segreto delle cause della criminalità ed intraprese a lavorare sul concetto di atavismo, cioè sull'idea che l'ontogenesi, ossia lo sviluppo di ciascun individuo della specie, ripercorra la filogenesi, ossia lo sviluppo della specie stessa. Ogni individuo ripercorre nel proprio sviluppo individuale le tappe che sono state percorse dalla specie cui appartiene.

Nella sua opera principale «L'uomo delinquente» espone la sua intuizione: nel criminale si è avuto un arresto dello sviluppo ontogenetico; egli è un individuo filogeneticamente arretrato, un atavico e presenta gli istinti feroci degli uomini primitivi.

Egli applicò per primo i metodi di **ricerca biologica** per lo studio del singolo autore del reato e diede il via ad un indirizzo organico e sistematico nello studio della delinquenza (*Scuola di antropologia criminale*), cosicché la **criminologia** si impose **come scienza**. Tra le principali teorie:

— **la teoria del delinquente nato**, secondo la quale i criminali sarebbero indotti fatalmente al delitto dalle loro malformazioni congenite, responsabili dell'arresto dello sviluppo ontogenetico.

Le principali malformazioni sarebbero riconoscibili, secondo Lombroso, da una serie di caratteristiche somatiche, quali la morfologia cranica alterata, la fronte sfuggente, la mascella inferiore prognata etc. e da deformità mentali e comportamentali, quali la mancanza di sentimenti morali, in particolar modo della compassione e della pietà, l'assenza di scrupoli e rimorsi, la deficiente inibizione, la ridotta sensibilità al dolore, la vanità, il risveglio precoce dell'istinto sessuale, il rifiuto del lavoro. Nella prospettiva lombrosiana si è dunque evidenziata, con forza dominante, la presenza di un determinismo assoluto tale da privare l'uomo di ogni libertà di scelta.

In un secondo momento, fu lo stesso Lombroso a modificare e sfumare le sue considerazioni, riconoscendo che il delitto poteva trovare origine in una molteplicità di cause.

Il Lombroso, infatti, riconobbe la possibilità di affiancare al delinquente nato anche il delinquente folle ed occasionale. Pertanto, le ragioni che influivano sul comportamento deviante potevano trovare sede nell'occasionalità delle circostanze o anche in motivi psicopatologici. Proseguendo i suoi studi sulla persona del delinquente e meditando sulla strage compiuta da un soldato ritenuto epilettico, tale Masdea di Girifalco, che uccise sette compagni e ne ferì altri sei nella caserma di Pizzofalcone a Napoli, LOMBROSO corresse la teoria dell'atavismo.

- la **teoria dell'atavismo**, secondo la quale la condotta criminosa è data da una sorta di regressione o di fissazione a livelli primordiali, individuò nell'epilessia la forza scatenante l'azione criminosa. Il delinquente è un epilettico nel quale la malattia risveglia gli istinti atavici.

LOMBROSO, ispirò così, i più recenti studi di «**criminologia clinica**».

Alle **teorie** lombrosiane hanno fatto seguito quelle **evolutive di Darwin**.

- **La selezione naturale**. *Secondo la teoria evuzionistica di Darwin era l'ambiente che, subendo mutamenti, operava una selezione naturale graduale. Per Darwin, come per la maggiore parte dei biologi di oggi, la selezione naturale era la principale spiegazione dell'evoluzione. Le differenze tra due individui, se pur piccole, possono comunque determinare il successo nella sopravvivenza e nella riproduzione.*
- **La selezione sessuale**. *Poiché la differenza fra le diverse razze umane non sembra apportare vantaggi ad uno o ad un altro individuo, Darwin introdusse il concetto di selezione sessuale. Quest'ultima non si verificava nella lotta per la sopravvivenza, ma nella lotta degli individui di un sesso sull'altro. L'evoluzione dei corpi e dei comportamenti sessuali sono stati modellati nel tempo dalla selezione sessuale.*

*La teoria dell'evoluzione intendeva fondamentalmente fornire una spiegazione dei mutamenti progressivi del sistema biologico basandosi essenzialmente sulla selezione naturale e sessuale.*

## 6. La scuola positiva

Solo sull'esperienza, sul fenomeno, sulla induzione può costruirsi un sapere scientifico. È quanto affermano i cultori della scuola positiva i quali, partendo dall'osservazione che è il principio di causalità a regolare ogni fatto, applicano tale principio alla vita sociale e quindi anche al fenomeno della delinquenza.

In criminologia i principali formulatori e divulgatori di questa corrente, pur con le differenti forme di pensiero, furono LOMBROSO, FERRI, GAROFALO, GRISPIGNI, il belga PRINS e l'austriaco VON LISZT.

*Il delitto non è una manifestazione libera e responsabile del soggetto, ma un fenomeno determinato da cause specifiche.*

Nell'applicazione delle pene il diritto penale non deve considerare la responsabilità morale del delinquente, ma la sua **pericolosità sociale**, intesa come probabilità che per effetto di certe cause possa commettere reati.

In questo quadro la concezione retributiva della pena è sostituita dalla **prevenzione speciale**, che viene attuata attraverso due metodi: il **sistema del doppio binario** (pre-

sente nel codice penale italiano risalente al 1930), che dispone, al fianco delle *pene* tradizionali fissate in relazione all'entità del reato, le *misure di sicurezza* indeterminate nel tempo per i delinquenti ritenuti socialmente pericolosi e la **pena indeterminata**, applicata fino a quando il delinquente non sia ritenuto socialmente reinserito.

Nei paesi di cultura occidentale i principi della scuola positiva non furono mai completamente applicati.

Va, tuttavia, il merito a questa scuola di: a) aver evidenziato il problema della *personalità del delinquente* nei suoi condizionamenti *bio-psico-sociologici*; b) di aver visto il reato dentro la *realtà individuale e sociale*; c) di aver intuito il *problema della risocializzazione* sostituendo alla pena una sanzione più elastica e adeguabile alla personalità del soggetto.

*Le critiche* che si rivolgono a questa scuola riflettono, soprattutto, la *deresponsabilizzazione dell'individuo*, la *negazione del principio di legalità e certezza giuridica della pena* essendo rimessa al giudice l'irrogazione della sanzione, ed il concetto stesso di pericolosità sociale, secondo il quale potrebbero essere sottoposti a misure di sicurezza anche coloro che non hanno ancora commesso reati, ma sono socialmente pericolosi.

## 7. L'indirizzo sociologico: dalla concezione marxista alla criminologia critica

Nella sua analisi della società ad economia capitalistica, MARX mise in luce, intorno alla metà del secolo XIX, come la disoccupazione fosse un fenomeno strutturale e non congiunturale di tale tipo di società. Lo sviluppo del capitalismo, quindi, lungi dal garantire la piena occupazione, necessita, per la propria affermazione, del costante allontanamento dal sistema produttivo di un certo numero di appartenenti alla classe operaia, che vanno ad alimentare le schiere del sottoproletariato.

La *criminalità* è allora il *frutto delle disfunzioni* di tale *sistema*. Pertanto la maggior parte dei *delinquenti* non proviene, secondo questa concezione, dal proletariato consapevole della propria capacità di rovesciare il sistema capitalistico attraverso la lotta di classe, ma dal *sottoproletariato* più degradato, che, *non avendo* acquisito *coscienza di classe*, sa reagire alle ingiustizie sociali solo attraverso una ribellione individuale, attraverso, quindi, azioni delittuose.

Il primo studioso che, prendendo le mosse dalla concezione marxista del fenomeno criminale, ha elaborato, agli inizi del novecento, teorie più marcatamente criminologiche è stato W.A. BONGER. Egli, sottolineando come un sistema di produzione fondato sull'iniziativa privata e, quindi, sulla concorrenzialità accentuasse il conflitto e l'aggressività tra le persone, affermava che la maggior inclinazione alla commissione dei reati riscontrabile nel proletariato fosse frutto delle peggiori condizioni di vita in cui versava quest'ultimo e da un suo desiderio di rivincita. Anche la visione di Bonger, pertanto, è permeata dal determinismo sociale.



Nella prima metà del novecento, però, è da registrare anche un **approccio sociologico** alla criminologia di stampo liberale. C.R. SHAW e H.D. MCKAI, della Scuola di Chicago, parlano di una criminalità espressione della *disorganizzazione sociale*, conseguente al rapido succedersi di regole di condotta in comunità prive di identità culturale, complice l'industrializzazione. Nelle *aree socialmente ed economicamente più depresse*, osservano i due studiosi, la *delinquenza* è assunta a *modello culturale* ed è trasmessa agli appartenenti alle aree stesse o ai gruppi che in esse transitano. Ci troviamo di fronte alle cosiddette **sottoculture criminali**.

MERTON, dal canto suo, focalizzerà l'attenzione dei suoi studi sociologici sul concetto di **anomia** (quando, cioè, vengono a mancare le norme che si pongono come riferimento per gli individui), il cui significato è stato da lui ampliato nel senso di sproporzione tra le mete poste dalla cultura della società e i mezzi di fatto forniti dalla società agli individui per conseguire le mete stesse.

CLOWARD e OHLIN (1960) si soffermeranno sul ruolo esercitato, nel divenire criminali, dall'appartenenza all'uno o all'altro gruppo sociale (**teorie delle bande giovanili**). Questi indirizzi sociologici di stampo liberale, pur evidenziando le contraddizioni presenti nella società capitalistica, ne riaffermarono comunque l'indiscutibilità, definendo *devianti* coloro che si discostavano dalle sue regole e ponendosi come obiettivo la reintegrazione di questi soggetti nell'ambito sociale. Per questi motivi tale criminologia fu definita «del consenso».

A questa si contrappose una **criminologia del conflitto**, che, riappropriatasi delle analisi sociali e politiche marxiste, ripropose in chiave rivoluzionaria la soluzione a problemi generati da conflitti di classe insanabili. Questa nuova corrente di pensiero, denominata, in un primo momento, *nuova criminologia* e, successivamente, **criminologia critica**, aveva tra le proprie fila studiosi marxisti di tutta Europa facenti capo alla «**National Deviance Conference**», sorta in Inghilterra nel 1968. Tra questi studiosi vi fu anche un nutrito gruppo italiano, che faceva riferimento alla rivista «**La Questione Criminale**». La *criminologia critica*, lungi dall'occuparsi delle caratteristiche di chi è dedito al crimine, indaga sulle ragioni per cui una data società qualifica come devianti certe condotte. Frutto di tale indagine è che la devianza non è più l'inosservanza delle norme, ma la conseguenza dell'oppressione della società capitalistica, la quale si limita a perseguire soprattutto le condotte, da essa qualificate come illegittime, delle classi subalterne. In tale ambito di idee criminologia e politica si fondono, gettando le basi teoriche per quello che fu il movimento del «sessantotto».

## 8. L'indirizzo individualistico

In un successivo sviluppo della criminologia, collegate agli insegnamenti della scuola positiva, sorsero le scuole di *indirizzo individualistico* degli autori del reato. Queste si rivolsero a ricercare nel singolo individuo quegli elementi che potessero avere significato di «causa» del comportamento delittuoso.



Con BENIGNO DI TULLIO (1896-1979) nacque la **criminologia clinica**, ovvero la *disciplina di indirizzo individualistico che applica alla criminologia i metodi della ricerca medica e psicologica* al fine di accertare la personalità del singolo delinquente, il rapporto con l'ambiente in cui vive e la possibilità di intervento terapeutico o risocializzante sulla sua persona (*diagnosi-prognosi-terapia*).

Riprendendo le teorie lombrosiane, ma con diversa impostazione, DI TULLIO afferma l'esistenza del delinquente costituzionale, cioè di quello in cui sono prevalenti fattori ereditari, genetici, responsabili della predisposizione criminale.

I delinquenti si distinguono in tre categorie, occasionali, costituzionali e infermi di mente, ma la vera criminalità è quella del *delinquente costituzionale* che scaturisce da una individualità abnorme.

La costituzione delinquenziale può essere di tipo evolutivo o regressivo atavico, il neuro-psicopatico, lo psicopatico ed il misto.

Contro le concezioni naturalistiche e deterministiche della scuola positiva che portavano a considerare il delitto come un fatto necessitato, togliendo ogni valore al libero arbitrio, si erse frate AGOSTINO GEMELLI (1878-1959) il quale, preoccupato soprattutto di difendere i postulati della fede cattolica, si soffermò sul concetto di personalità.

La personalità di un individuo, capace di controllare anche condizioni biologiche predisponenti, a meno che non siano manifestazioni di malattie mentali, è regolata dall'intelligenza e dalla volontà.

*Il delinquente con la sua condotta persegue fini personali che gli appaiono come valori. Egli prepara, organizza, vuole il delitto che sta per commettere, anche se influenzato da stimoli esterni. Il delitto è frutto del suo libero arbitrio.*

## 9. Superamento dei determinismi. La nuova difesa sociale

Dopo la seconda guerra mondiale si sviluppò in Europa un movimento di pensiero imperniato sul concetto di *difesa sociale* contro il crimine e sulla risocializzazione del delinquente. *Due correnti* si differenziarono: *quella radicale che faceva capo a Filippo Gramatica e quella riformista a Marc Ancel*.

Secondo le idee di GRAMATICA, espresse nei «*Principi di difesa sociale*», edito nel 1961, al diritto repressivo dello Stato va sostituito *un diritto penale non punitivo come reazione all'antisocialità*. Lo Stato deve tendere ad assicurare, più che la protezione dal crimine, il miglioramento della società realizzabile con la socializzazione di chi ha tenuto un comportamento antisociale. Lo Stato non ha il diritto di punire, ma il dovere di recuperare l'individuo alla società.

Maggiori consensi ebbe l'opera di MARC ANCEL (1954), il cui titolo «*La nuova difesa sociale*» dette il nome all'intera corrente di pensiero.

Gli aderenti a questa corrente *rifutano il determinismo positivista* in quanto affermano che in ogni soggetto è innato il senso di responsabilità. Responsabilità che deve inten-

dersi come la presa di coscienza da parte di un individuo della sua personalità nella misura in cui questa si concretizza nella sua azione.

Nei delinquenti questo senso non è pienamente avvertito e bisogna avviare una educazione alla responsabilità (pedagogia della responsabilità), ossia far sviluppare nel delinquente stesso il concetto di una morale pubblica.

*Il principio di responsabilità non deve considerarsi il punto di partenza del diritto penale, ma il suo punto d'arrivo; deve essere, cioè, lo scopo terminale dell'azione ri-socializzatrice e costituire la giustificazione dell'intera giustizia penale.*

### Tavola 1

<b>Scuola classica</b> <b>(F. CARRARA)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>Libero arbitrio</i> (reato come violazione cosciente e volontaria della norma penale)</li> <li>▶ <i>Imputabilità</i> (conseguente alla libertà dell'uomo nella scelta delle proprie azioni)</li> <li>▶ <i>Teoria della retribuzione</i> (pena come retribuzione del delitto)</li> </ul>
<b>Scuola positiva</b> <b>(C. LOMBROSO,</b> <b>E. FERRI,</b> <b>R. GAROFALO)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <i>Determinismo biologico lombrosiano</i> (reato come conseguenza della struttura bio-psicologica del delinquente, la cui volontà non è libera ma determinata)</li> <li>▶ <i>Pericolosità sociale</i> (conseguenza del fatto che un tale individuo è stato indotto a commettere il delitto da cause interne al suo organismo)</li> <li>▶ <i>Teoria della prevenzione speciale</i> (introduzione delle misure di sicurezza)</li> </ul>

## Questionario

1. Quali furono le premesse storiche dell'illuminismo? (**par. 1**)
2. Chi espose la prima concezione liberale del diritto penale in Italia? (**par. 1**)
3. Quale fu il fondamento della scuola classica? (**par. 3**)
4. Quetelet e Guerry furono promotori di quale scuola? (**par. 4**)
5. Lombroso fu esponente di quale teoria? (**par. 5**)
6. Quali furono i principali postulati della scuola positiva? (**par. 6**)
7. Quali furono i passaggi dalla concezione marxista alla criminologia critica? (**par. 7**)
8. Quali furono gli sviluppi dell'indirizzo individualistico? (**par. 8**)
9. Di quale corrente fu espressione F. Grammatica? (**par. 9**)